



COMUNE DI MELISSA
PROVINCIA DI CROTONE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Numero 168 Del 29-12-2023

OGGETTO:	Ricognizione periodica delle partecipate pubbliche al 31.12.2022(ex art. 20 del D.Lgs. ° 175/2016)
-----------------	---

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore 18:36, in Torre Melissa e nella delegazione comunale, convocata nei modi e nei termini prescritti si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei signori:

COGNOME e NOME	QUALIFICA	P / A
Falbo Raffaele	Sindaco	P
Macri' Carmine	Vicesindaco	P
Sculco Maria Carmela	Assessore	A
Masino Maria	Assessore	A
Perio Carlo	Assessore	P

ne risultano presenti n. **3** e assenti n. **2**

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE **Urso Antonia**;

Il Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio, Dott. Scarpino Vincenzo ai sensi dell'art. 49 comma 1, del T.U. enti locali ha espresso parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarità tecnica che si riporta a margine del dispositivo del presente atto;

- Il Responsabile del servizio, Dott. Scarpino Vincenzo ai sensi dell'art. 49 comma 1, del T.U. enti locali ha espresso parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarità contabile che si riporta a margine del dispositivo del presente atto;

Considerato quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;

Atteso, altresì, che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate in quanto non *riconducibili ad alcuna delle categorie di cui al sopracitato articolo 4*, ovvero *prive dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 o ricadenti in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2 ai sensi del quale:*" I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4."

Considerato che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Considerato, inoltre, che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Richiamata la Legge 30/12/2018 n. 145 che, all'art. 1, commi 721 - 724, ha introdotto alcune modifiche al T.U.S.P. tra cui e per quanto in questa sede di specifico interesse il rinvio al 31 dicembre 2021 delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione così autorizzando l'amministrazione che detiene tali partecipazioni a non procedere all'alienazione;

Richiamato, altresì, il disposto di cui all'art. 16, comma 3 bis del D.L. n. 73/2021 ai sensi del quale "Dopo il comma 5-bis dell'articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e' inserito il seguente: "5-ter. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019";

Rilevato che, per come attestato dal Responsabile dell'Area finanziaria con la sottoscrizione del parere di regolarità tecnica allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, alla data del 31/12/2022 il Comune detiene partecipazioni nelle seguenti società:

- ASMENET CALABRIA soc. Cons a r.l.;
- FLAG "I borghi marinari dello Jonio" – Società consortile s.r.l.;
- GAL KROTON – Società consortile a responsabilità limitata;

Visto e preso atto delle relative schede di rilevazione predisposte dal Responsabile dell'area Finanziaria che si allegano alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visti gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione delle partecipazioni pubbliche da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

Ritenuto di dover confermare la partecipazione nelle predette società per come indicato nelle succitate schede in quanto rispondenti ai requisiti di cui al D. Lgs. 175/2016 – tenuto conto della citata Legge 30/12/2018 n. 145 e del D.L. n. 73/2021 - sia per quel che attiene ai vincoli di destinazione che ai vincoli di attività;

Dato atto che la presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta con i poteri di urgenza al fine di rispettare la tempistica di adozione (31.12.2023) della stessa;

Ravvisati quindi gli estremi di opportunità ed urgenza per l'adozione della deliberazione in questione da parte della Giunta Comunale;

Considerato che il provvedimento assunto dalla Giunta Comunale in via d'urgenza deve essere sottoposto a ratifica consiliare entro il termine di 60 giorni, pena la decadenza del medesimo;

Preso atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'argomento in oggetto sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante ed essenziale;

Acquisito il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti;

DELIBERA

1. **Di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
2. **Di approvare**, come disposto dall'art. 20 del D. Lgs 19/8/2016, n. 175 e successive

modificazioni, la ricognizione al 31/12/2022 delle società in cui il Comune di Melissa detiene partecipazioni dirette o indirette meglio dettagliata in narrativa;

3. **Di dare atto che** il Comune detiene partecipazioni nelle seguenti società:

- ASMENET CALABRIA soc. Cons a r.l.;
- FLAG "I borghi marinari dello Jonio" – Società consortile s.r.l.;
- GAL KROTON – Società consortile a responsabilità limitata;

4. **Di mantenere** la partecipazione nelle società di cui al punto che precede per come indicato nelle relative schede di rilevazione predisposte dal Responsabile dell'Area Finanziaria che si allegano alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

5. **Di sottoporre** la presente deliberazione a ratifica del Consiglio Comunale entro i 60 giorni pena la decadenza della medesima;

6. **di comunicare** in elenco il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla pubblicazione dello stesso.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con votazione unanime e palese,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dott. Scarpino Vincenzo

- Visto l'art.49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n.267;

- Vista la presente proposta di deliberazione;

- Riscontratone la Regolarità tecnica,

esprime parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarità tecnica

Melissa 29-12-2023

Il Responsabile del servizio

Dott. Scarpino Vincenzo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dott. Scarpino Vincenzo

- Visto l'art.49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n.267;

- Vista la presente proposta di deliberazione;

- Riscontratone la Regolarità contabile,

esprime parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarità contabile

Melissa 29-12-2023

Il Responsabile del servizio

Dott. Scarpino Vincenzo

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Sindaco
Falbo Raffaele

SEGRETARIO COMUNALE
Urso Antonia

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto **RESP. PUBBLICAZIONI** attesta che copia della presente delibera è stata affissa oggi all'Albo pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Melissa, li 05-01-2024

RESP. PUBBLICAZIONI
Decarlo Eugenia Graziella

A T T E S T A Z I O N E

Si attesta che copia della presente deliberazione:

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna;
- E' stata comunicata alla Prefettura con lettera n. in data odierna;
- E' stata comunicata ai Capigruppo consiliari con lettera n. 141 in data odierna;

Melissa, li 05-01-2024

SEGRETARIO COMUNALE
Urso Antonia

E S E C U T I V I T A'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il 29-12-2023

- ☒ Perché dichiarata immediatamente esecutiva.
- ☐ Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3° L. 267/2000);
- ☐ Perché confermata con il voto espresso della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio (art. 127, 2° comma, L. 267/2000).

Melissa, li 05-01-2024

SEGRETARIO COMUNALE
Urso Antonia
